Avv. Raffaele Granata

Via Soriano n. 56 – 80011 Acerra (Na) Tel. 081.319.83.71- Fax. 081.01.12.795 www.studiolegalegranata.it

info@raffaelegranata.it – avv.raffaelegranata@pec.it C.F. GRNRFL74M31E791J – P.IVA 04312231212 Firmato digitalmente da: Raffaele Granata

Ruolo: Avvocato

Data: 14/11/2022 11:13:10

ECC.MO TAR PER LA CAMPANIA - NAPOLI RICORSO

con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici	i proclami
Nell'interesse	F
, rapp. e difes giusta procu	ra in calce
al presente atto, dall'avv. Raffaele Granata	
presso il cui studio elettivamente domicilia in Acerra (Na) a	ılla Via G.
Soriano n. 56, il cui sottoscritto procuratore e difensore dichia	ıra di voler
ricevere le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il	presente
procedimento a mezzo posta elettronica	certificata
avv.raffaelegranata@pec.it e/o a mezzo fax al n. 081.01.12.795	5
- ri	corrente -
CONTRO	

- I'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (cf 00876220633), in persona del legale rappresentante, il Rettore p.t., dom.to presso la sede in Napoli (80138), al Corso Umberto I n. 40 PEC ateneo@pec.unina.it
- il MUR (Ministero dell'Università e della ricerca) (cf 96446770586), in persona del Ministro in carica e l'Università degli Studi di Napoli Federico II (cf 00876220633), in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede ex lege domiciliano in Napoli alla via Diaz n.11– PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente -IN CONTRADDITTORIO CON nonché tutti gli altri soggetti dichiarati vincitori ed idonei all'esito del concorso per l'accesso al Corso di Laurea a numero programmato in "Scienze e tecniche psicologiche" a.a. 2022/2023, di cui alla graduatoria pubblicata il 16.9.2022 e successivi scorrimenti, che precedono ricorrente - controinteressati -**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO** PREVIA ADOZIONE DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE NONCHE' PREVIA ADOZIONE DELLE IDONEE MISURE CAUTELARI - della graduatoria del concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea a numero programmato in "Scienze e tecniche psicologiche", classe n. L-24 (classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche), anno accademico 2022/2023, istituito presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II, pubblicata in data 16.11.2022 sul sito http://www.unina.it/didattica/offerta-didattica/corsi-anumero-programmato/graduatorie-corsi-a-numero-programmato, nella ricorrente risulta oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non quale ammess al corso; - dei successivi scorrimenti della predetta graduatoria;

- dei provvedimenti dell'Ateneo di approvazione della graduatoria e

delle prove di concorso, se esistenti, ma non conosciuti;

- dei provvedimenti dell'Ateneo e/o della Commissione di concorso
di valutazione dell'istanza ricorrente tesa ad usufruire, quale mezzo
compensativo, di un tutor lettore/scrittore, nonché di tutti gli atti
consequenziali, anche di individuazione della relativa figura professionale,
se esistenti, ma non conosciuti;
- della nota dell'Ateneo del 26.10.2022 di differimento all'ostensione
degli atti;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in
quanto lesivo degli interessi de ricorrente
*
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto ricorrente ad essere ammess al Corso di Laurea
triennale in "Scienze e tecniche psicologiche", classe n. L-24 per l'anno
accademico 2022/2023, ovvero, in subordine, alla partecipazione
concorrenziale alla prova concorsuale, mediante ripetizione della
selezione
PER LA CONDANNA
in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., dell'Ateneo
all'adozione dei provvedimenti consequenziali, nonché, in subordine, al
risarcimento del danno ingiusto, da determinarsi in corso di causa
NONCHE'
E PER L'ACCERTAMENTO
del diritto all'ostensione della documentazione concorsuale

PRG. I - INQUADRAMENTO DI SINTESI

FATTO

i.A – è affett
, come accertato giusta verbale della
Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle
condizioni visive e della sordità (cfr. all. 1).
La patologia, più specificamente, è
Tra i disturbi più comuni, oltre alla, v'è la
intolleranza alla persistente
*
I.B – L'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con bando
DR/2022/2643 del 27/06/2022 (cfr. all. 3) indiceva il concorso pubblico per
l'ammissione al Corso di Laurea a numero programmato in "Scienze e
tecniche psicologiche", classe n. L-24 (classe delle lauree in Scienze e
tecniche psicologiche), anno accademico 2022/2023, istituito presso il
Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II.
I.C - ricorrente partecipava alla procedura selettiva inoltrando
tempestiva domanda di partecipazione ed instando l'Università (cfr. all. 4)
per l'adozione delle dovute misure compensative ai fini dell'espletamento
della prova concorsuale (di cui appresso si dirà), allegandovi tutta la
documentazione medica certificativa dell'invalidità e della patologia
sottesa.
I.D - Nonostante ciò, 🗌 candidat 🕒 tenuto conto della peculiarità
della patologia rappresentata - non è stat post nelle condizioni di
partecipare alla selezione in condizione di effettiva parità con gli altri
candidati, atteso il concreto atteggiarsi della modalità di svolgimento della
prova.
4 1

I.E – Con graduatoria pubblicata sul sito dell'Università in data
16.09.2022 (cfr. all. 5) ricorrente veniva collocat al posto, col
punteggio complessivo di in posizione idonea ma non utile ai fini
dell'accesso al Corso di Laurea a numero programmato.
I.F – Il punteggio complessivo riportato da candida è contaminato
dalla mancata idonea predisposizione delle misure compensative richieste
che ha influito sulla prova ed, in particolare, sulla parte concernente i
quesiti di lingua inglese.
candidat infatti, non è stat post nelle condizioni di svolgere il
test di ammissione per l'inidoneità del tutor alla lettura/comprensione
del testo in inglese, nonché per l'assenza dei necessari standard che
avrebbero dovuto caratterizzare il luogo di svolgimento della prova.
I.G – Se avuto la possibilità di eseguire la
prova in condizione di parità con gli altri concorrenti e nelle condizioni
idonee a rispettare la peculiarità della propria condizione, avrebbe avuto
la concreta possibilità di ottenere un punteggio utile al fine dell'accesso al
Corso di Laurea.
Aggiungasi che, a prescindere dalla "prova di resistenza", il tema che
involge la lesione odiernamente prospettata concerne il rispetto dei principi
basilari di "pari opportunità", idonei a pregiudicare la legittimità dell'intera
procedura, attesa la violazione del diritto de ricorrente di confrontarsi
con gli altri candidati a parità di armi.
I.H - Nell'immediatezza della pubblicazione della graduatoria finale
del 16.11.2022, successivamente oggetto di svariati scorrimenti,
ricorrente, con diffida a firma del legale di fiducia inoltrata a mezzo pec il
26.9.2022 (cfr. all. 6), instava l'Università, da una parte, ad annullare la

procedura selettiva con ammissione anche in soprannumero al Corso di Laurea; dall'altra, ad ostendere i documenti relativi alla procedura che l'iniguardava, non esclusi quelli concernenti le misure compensative, ivi incluso il nominativo, la qualifica, le competenze e le conoscenze del tutor.

I.I – L'Ateneo rimaneva silente, imponendo l'inoltro di tre solleciti (cfr. all. 7).

I.L – Solo in data 26.10.2022 l'Università resistente ostendeva parte della documentazione richiesta, con riserva di integrazione (cfr. all. 8), peraltro proprio della documentazione di maggiore interesse per andidat integrazione ad oggi comunque non soddisfatta.

Di talché, col presente ricorso, oltre all'azione demolitoria, si domanda anche l'accertamento dell'illegittimità del differimento sull'istanza di accesso agli atti e del diritto de ricorrente all'ostensione dei documenti che l riguardano, concernenti la procedura concorsuale di cui è causa.

Tanto brevemente premesso in sintesi, si deduce nel dettaglio quanto segue.

*

PRG. II - IL BANDO

II.A – Con bando DR/2022/2643 del 27/06/2022 l'UNINA indiceva per l'anno accademico 2022/23 il concorso pubblico per l'ammissione al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, classe n. L-24 (classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche), istituito ed attivato presso il Dipartimento di Studi Umanistici, per i seguenti complessivi 400 posti:

 n. 385 posti per cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;

- n. 15 posti riservati a cittadini extracomunitari residenti all'estero di cui 2 riservati a cittadini cinesi aderenti al Programma "Marco Polo".
- II.B In merito ai "candidati con disabilità, invalidità o DSA", l'art.

 3 del Bando prevedeva che "I candidati con invalidità, con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170 del 2010, possono beneficiare, nello svolgimento della prova, facendone richiesta, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi...<u>Le istanze di ausilio dei suddetti candidati, presentate secondo le modalità sotto indicate, verranno valutate dall'Amministrazione con la collaborazione tecnica del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.In.A.P.S.i.). L'esito delle valutazioni stesse verrà comunicato agli interessati".</u>
- II.C L'art. 7 del Bando prescriveva che la "La prova di ammissione consiste nella soluzione di cento (100) quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le quattro indicate, su argomenti di:
 - Scienze umane e sociali (20);
 - Lingua Italiana (20);
 - Logica e Matematica (20);
 - Fisica, Chimica e Biologia (20);
 - Lingua Inglese (20)".

L'art. 8, dal canto suo, disponeva che "La prova di ammissione si svolgerà il giorno 9 settembre 2022 esclusivamente in modalità a distanza. La durata della prova sarà di 75 minuti. L'intero processo tecnico di svolgimento della prova sarà curato ed è demandato interamente alla Selexi s.r.l., quale Società affidataria del servizio di

gestione delle prove di accesso ai corsi a numero programmato dell'Ateneo. La citata Società responsabile del servizio di gestione, unicamente attraverso il proprio personale, avrà il contatto diretto con i candidati durante lo svolgimento della prova ed effettuerà le comunicazioni necessarie al Responsabile del Procedimento ed alla Commissione giudicatrice per l'adozione di eventuali provvedimenti".

La prova d'esame, prosegue il Bando, sarebbe stata somministrata attraverso un applicativo software.

L'art. 10 del Bando stabiliva che "Nella valutazione delle prove la Commissione giudicatrice, si atterrà ai seguenti criteri:

per ogni risposta esatta punti 1;

per ogni risposta sbagliata punti - 0,25;

per ogni risposta non data punti 0"

L'art. 12, dal canto suo, prevedeva che "L'esito della prova sarà reso noto entro il giorno 23 settembre 2022, e comunque non oltre i quindici giorni successivi alla prova stessa, esclusivamente mediante pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II presente nel sito web di Ateneo www.unina.it, secondo le modalità indicate nell'articolo 6. Gli avvisi pubblicati informaticamente all'Albo avranno valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati".

L'articolo 14, inoltre, stabilisce che, a seguito dello scorrimento programmato delle graduatorie, "Le immatricolazioni termineranno, comunque, entro il 31 dicembre 2022".

*

III.A – In data 16 settembre 2022, sul sito istituzionale dell'Ateneo,							
veniva pubblicata la (prima) graduatoria concorsuale, che vedeva							
ricorrente collocat al posto n. col punteggio complessivo di							
, in p	osizion	- e idone	a ma non ι	utile.			
Il punteggio finale è dato dalla sommatoria dei punteggi riportati nelle							
singole dis							
Candidato Scienze Lingua Matematica Fisica Punteggio Brano Lingua							
posizione	umane	Italiana		chimica	parziale	lingua	inglese
				Biologia		inglese	
							,
382	8,50	14,00	9,75	6,50	38,75		
Com	e sin da	subito è	possibile os	sservare,			
in posizion	ie] ha rip	ortato un pi	unteggio p	oer le disci	pline d'e	esame –
al netto d	ella mat	eria in	lingua ingl	ese – pa	ri a, su	periore	a quello
riportato d	la altro	candida	to graduato	al posto	382 della	a gradu	atoria e
risultato vincitore del concorso.							
Ciò a dimostrazione del fatto che l'impedimento all'espletamento							
della prova di ammissione, con particolare riferimento alla materia della							
lingua inglese, per deficienze non imputabili a candidat è stata							
circostanza idonea a pregiudicare la chance di vincita del concorso da							
parte de odiern ricorrente nonché a colorare patologicamente l'intera							
procedura selettiva, svoltasi in spregio del principio di pari opportunità di							
accesso al sistema universitario.							
III.B – Successivamente alla data del 16 settembre, l'Università ha							
proceduto a cinque scorrimenti della graduatoria, sino ad ammettere il							
candidato classificatosi al posto 543 con il punteggio di 53,75.							

In base al quinto scorrimento la data utile per l'immatricolazione è stata fissata al 17 novembre 2022, nel mentre il bando ha stabilito quale termine finale di immatricolazione la data del 31 dicembre 2022.

*

PRG. IV – LA PROVA DE CANDIDAT ODIERN RICORRENTE E LE MISURE COMPENSATIVE. II VULNUS DELLA PROCEDURA SELETTIVA

IV.A - Come dedotto in premessa, candidat ricorrente, con istanza del 23.8.2022, chiedeva di poter espletare la prova concorsuale con i seguenti ausili e/o strumenti compensativi: a) tempo aggiuntivo del 50%; b) tutor lettore/scrittore.

Vale rilevare, invero, che il Bando, all'art. 3, pag. 7, prevedeva che "in caso di particolare gravità certificata, potrà essere consentito, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento della prova stessa, l'utilizzo sei seguenti strumenti compensativi: [...] o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.In.A.P.S.i.)".

Il Bando, in tal caso, prevede che "Le istanze di ausilio dei suddetti candidati verranno valutate dall'Amministrazione con la collaborazione tecnica del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.In.A.P.S.i.). L'esito delle valutazioni stesse verrà comunicato all'interessato".

La norma di autovincolo ha una sua evidente ragionevolezza: la specificità delle condizioni dei candidati con disabilità impone una necessaria "valutazione" da parte dell'Ateneo, ai fini della

individualizzazione degli strumenti prescelti e delle concrete modalità di espletamento della prova.

Tanto che gli esiti della predetta "valutazione", in una logica di cooperazione e compartecipazione col candidato, avrebbero dovuti allo stesso essere comunicati.

Ebbene, nella specie, non v'è stata né una valutazione né alcuna comunicazione.

E già questo lascia intendere l'approssimazione nella gestione della
richiesta de ricorrente; approssimazione risoltasi nella completa
disfunzione della prova, del tutto alienante per candidat date le
condizioni di salute rendicontate.

IV.B - Ma andiamo con ordine.

La prova indetta per il giorno 9 settembre, secondo il Bando, avrebbe dovuto svolgersi esclusivamente "a distanza".

Evidentemente, per ricorrente sarebbe stato necessario che l'Università comunicasse la modalità di svolgimento alle suddette condizioni, in ragione del fatto che la prova presupponeva il necessario affiancamento in presenza di un tutor lettore/scrittore scelto dal medesimo Ateneo.

					ir	nvero, impo	nev	/a che il tuto	or a	ffian	cas	se
candi	dat	in	modo	da	poter	"leggere"	le	domande	di	cui	al	test
somn	ninistr	ato	e "scriv	vere'	", medi	ante l'utiliz	zo c	del compute	er, le	e risp	ost	e.

Nel silenzio dell'Università, il giorno della prova, candidat veniva informalmente invitat a recarsi presso il Centro S.In.A.P.S.i.: dunque, il luogo di espletamento della prova a "distanza" che avrebbe dovuto

prescegliere il candidato in realtà veniva a configurarsi in un luogo
prescelto dall'Università, sebbene non formalmente comunicato.
E la scelta del "luogo" non è circostanza ininfluente per ricorrente.
Infatti, i soggetti con la patologia de soffrono la
prolungata esposizione a
Ebbene, il Centro deputato ad accogliere candidat difettava degli
standard richiesti, atteso che alcun accorgimento era stato adottato dal
punto di vista del comfort .
A ciò aggiungasi che l'espletamento della prova, programmato alle
ore 10,00, aveva inizio con molto ritardo¹, sicché l'esposizione prolungata
alle sono state causa inevitabile di malessere e di
particolare stress.
Tale particolare condizione ha pregiudicato la capacità di esecuzione
del test sin dal suo avvio.
IV.C - Ad ogni modo candidat nell'immediatezza dell'inizio della
prova, veniva affiancata da un tutor: di tale affiancamento, per quanto
si è conoscenza, non vi è stato alcun provvedimento formale da parte
dell'Università; del tutor, inoltre, si sconoscono competenze,
qualifica, e finanche inquadramento.
Il tema centrale è che, a fronte della totale ambiguità nella gestione
dell'affiancamento, il tutor era privo di conoscenza della lingua
inglese, circostanza che ha sortito un effetto "bloccante" sull'ultima
parte della prova, dedicata appunto ai quesiti riguardanti la lingua
<u>inglese</u> .

 $^{^{1}}$ Come dato leggersi dal verbale della Commissione del 12.9.2022, le prove hanno avuto inizio alle ore 11,50.

La prova de candidat (cfr. all. 7), infatti, sul punto è del tutto
carente, avendo per la maggiore omesso di esprimere una preferenza
alle diverse opzioni proposte per ogni singola domanda (delle 20
somministrate per tale materia): e ciò non per sua incapacità o scelta, ma
per la dirimente ragione della impossibilità oggettiva all'esecuzione della
prova e per fatto imputabile all'Ateneo resistente.
Invero, la mancata comprensione della lingua inglese da parte del
tutor ha reso non solo disagiata ma del tutto impraticabile la prova.
Basti considerare che le prime 10 domande concernevano la
comprensione del seguente testo:
"Hi Mum,
We've (1) arrived at the caravan park. We stopped at a few
places on the way here, including a castle and a hill with beautiful views. I
thought the castle was amazing, but the kids were (2) there.
thought the castle was amazing, but the kids were (2) there. They didn't find the castle (3) They just wanted to run
They didn't find the castle (3) They just wanted to run
They didn't find the castle (3) They just wanted to run around.
They didn't find the castle (3) They just wanted to run around. We had a few problems getting through the main gates. The owners
They didn't find the castle (3) They just wanted to run around. We had a few problems getting through the main gates. The owners of the caravan that we've rented told us that they (4) a key for us
They didn't find the castle (3) They just wanted to run around. We had a few problems getting through the main gates. The owners of the caravan that we've rented told us that they (4) a key for us at reception, but when we arrived, reception was closed and there was no
They didn't find the castle (3) They just wanted to run around. We had a few problems getting through the main gates. The owners of the caravan that we've rented told us that they (4) a key for us at reception, but when we arrived, reception was closed and there was no one there. We had to phone the owners and ask them where (5)
They didn't find the castle (3) They just wanted to run around. We had a few problems getting through the main gates. The owners of the caravan that we've rented told us that they (4) a key for us at reception, but when we arrived, reception was closed and there was no one there. We had to phone the owners and ask them where (5) the key. In the end, someone from the shop helped us get into reception
They didn't find the castle (3) They just wanted to run around. We had a few problems getting through the main gates. The owners of the caravan that we've rented told us that they (4) a key for us at reception, but when we arrived, reception was closed and there was no one there. We had to phone the owners and ask them where (5) the key. In the end, someone from the shop helped us get into reception and pick up the key.
They didn't find the castle (3) They just wanted to run around. We had a few problems getting through the main gates. The owners of the caravan that we've rented told us that they (4) a key for us at reception, but when we arrived, reception was closed and there was no one there. We had to phone the owners and ask them where (5) the key. In the end, someone from the shop helped us get into reception and pick up the key. Well, the caravan park is very different (6) how I remember

it is (9) noisy that I don't think I will sleep well tonight. I (10)
better buy some earplugs when I get the chance, otherwise I'm going to
be very grumpy this trip.
Take care,
Love from Annie"
E' di evidenza intuitiva che se il "lettore" non è conoscenza della
lingua (sia nella sua forma sintattica che lessicale), per un
- la cui conoscenza è mediata dal solo è impossibile la
comprensione di un testo, peraltro non in lingua madre, semplice o
articolato che esso sia.
Il test somministrato, dunque, in parte qua, non è stato
"comprensibile" per candidat con evidente discriminazione.
Né il software predisposto era provvisto degli standard di
accessibilità che dovrebbero prevedere quanto meno un
A causa della inadeguatezza del mezzo compensativo, e alla
proporzionalità dello stesso tenuto conto della specificità de candidat
quest dunque, non ha potuto affrontare la prova in uno stato di parità con
gli altri partecipanti.
*
PRG. V – LA DIFFIDA E L'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI – IL
RISCONTRO PARZIALE
V.A - Pertanto, con istanza del 26.9.2022 a firma del legale di fiducia,
odiern ricorrente, denunciando le suindicate circostanze, da una parte
diffidava "l'Università in indirizzo acché, previo annullamento in parte qua
della graduatoria finale, disponga la ripetizione della prova

, con garanzia di effettiva opportunità di
partecipazione tenuto conto delle specifiche condizioni di salute,
ammettendo nelle more, al Corso di Laurea – attesa la scadenza
delle iscrizioni alla data del 30 settembre 2022 -, anche in
<u>soprannumero</u> "; dall'altra rivolgeva istanza "ai sensi della L. n. 241/90 e
del Regolamento di Ateneo, di accesso a tutti gli atti della procedura
concorsuale nonché di quelli relativi alla prova eseguita da candidat
nonché agli atti relativi alle valutazioni di Codesta Università in merito
alla predisposizione degli strumenti compensativi, non esclusi gli atti
concernenti l'allestimento della sala in cui candidat ha dovuto
svolgere la prova, il nominativo del tutor/lettore, la sua
qualifica/funzione all'interno dell'Ente nonché relativo c.v".

L'amministrazione rimaneva silente, ragion per cui sono stati inoltrati 3 solleciti, rispettivamente in data 30.9.2022, 7.10.2022 e 17.10.2022.

L'amministrazione riscontrava la predetta istanza con nota del 26.10.2022, con la quale "...<u>con riserva di futura integrazione</u>, si provvede al rilascio (e alla contestuale trasmissione via pec in allegato alla presente) dei verbali della Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche:

- verbale del giorno 6.9.2022, ore 12.30;
- verbale del giorno 6.9.2022, ore 17".
- V.B In data 4.11.2022, con nota a firma dell'avvocato di fiducia, candidat significava l'inadempimento dell'Università all'obbligo di ostensione, preannunciando di voler adire la Competente Magistratura a

tutela dei propri diritti ed interessi, anche per l'annullamento della procedura selettiva (cfr. all. 8).

A tal fine chiedeva che gli venisse resa l'anagrafica dei candidati vincitori ai fini della notificazione dell'instaurando procedimento nella qualità di controinteressati.

Anche tale ultima richiesta è stata obliata.

*

PRG. VI – I CORSI SINGOLI UNIVERSITARI. I CFU GIA' CONSEGUITI DA CANDIDAT

VI.A - Anche al fine della valutazione dell'istanza cautelare, monocratica e collegiale, occorre altresì evidenziare le seguenti circostanze.

Il Regolamento di Ateneo per l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati nell'ambito dei corsi di studio, emanato con D.R. n. 3241 del 04/09/2019 e successivamente modificato con D.R. n. 248 del 2021, disciplina l'ammissione, la frequenza ed il sostenimento degli esami di singoli insegnamenti, denominati "corsi singoli" (cfr. all. 9).

L'Ateneo consente l'ammissione ai "corsi singoli" anche per i corsi di Laurea a numero programmato a livello locale, come quello di cui è causa.

VI.B - Ed invero, prima di proporre istanza per l'accesso al numero programmato per l'a.a. 2022/2023, si è iscritt ai "corsi singoli" attivati per l'a.a. 2021/2022 per il Corso di Laurea in "Scienze e tecniche psicologiche", superando con profitto gli esami in "psicologia dello sviluppo: teorie e metodi" (voto 30/30 − CFU 8) e "psicobiologia e psicologia fisiologica" (voto 24/30 − CFU 8) (cfr. all. 10).

Come è dato leggersi nelle FAQ del sito di Ateneo non v'è limite all'iscrizione al "corso singolo" (https://www.unina.it/-/5601348-iscrizione-ai-corsi-singoli#):

> Quali sono le scadenze?

A decorrere dall'a.a. 2017/2018 non è più previsto un termine da rispettare per l'iscrizione ai corsi singoli. E' opportuno iscriversi prima dell'inizio dei corsi ma l'eventuale ritardo non è sanzionato.

Il "corso singolo" è subordinato al pagamento di un "contributo di iscrizione".

Le suesposte circostanze consentono di rendere evidente, da una parte, l'attitudine de candidat (e il suo fermo desiderio) alla frequentazione del Corso di Laurea; dall'altra all'inesistenza di impedimenti all'accoglimento della domanda cautelare spiegata incidentalmente da ricorrente col presente ricorso — anche impregiudicate le ragioni dei concorrenti risultati vincitori — atteso che il "numero programmato" o il termine di iscrizione al Corso di Laurea non è fattore impeditivo all'accesso, anche in soprannumero, de ricorrente, dato che, di là dal corso a numero programmato, l'Ateneo è organizzato in modo tale da consentire comunque l'accesso ai "corsi singoli" del medesimo Corso di Laurea, senza limitazioni.

*

Tanto brevemente premesso in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e, previa adozione delle idonee misure cautelari, anche monocratiche, condannati a sicuro annullamento alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1. - SULLA ILLEGITTIMA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1A VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO -
VIOLAZIONE DELLO STATUTO - VIOLAZIONE L. N. 104/1992 -
VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 32 E 97 COST – ECCESSO DI POTERE –
INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI
TRASPARENZA, DI "PAR CONDICIO" E "FAVOR
PARTECIPATIONIS".
Come esposto in punto di fatto il procedimento concorsuale che ci
occupa è affetto da un grave vulnus, caratterizzato dalla violazione delle
norme richiamate in rubrica.
candidat invero, non ha potuto sostenere la prova concorsuale
a "parità di armi" attesa la inadeguatezza delle misure compensative
predisposte dall'Ateneo, con la conseguente ed inaccettabile limitazione
perricorrente di eseguire il test di ammissione.
La patologia che colpisce il procedimento di selezione origina,
innanzitutto, da una evidente omissione e violazione delle norme del
Bando.
L'Ateneo, infatti, a fronte della richiesta di misure compensative,
giustificata dalla particolare disabilità de ricorrente, come documentata
dalla certificazione allegata, avrebbe dovuto - con la collaborazione
tecnica del S.In.A.P.S.i. – operare innanzitutto una valutazione, il cui esito
avrebbe dovuto essere comunicato a richiedente (art. 3, pag. 6 del
Bando).
Nel caso di specie l'istituzione non ha "preso in carico" la richiesta,
non essendovi stata alcuna valutazione dall'Ateneo in merito alle esigenze
de candidat

I documenti ostesi dall'Ateneo, infatti, obliterano del tutto la posizione
de odiern ricorrente: di là dal fatto che non risulta in atti alcun verbale
di riunione della Commissione per la valutazione dell'istanza del
ricorrente, nel verbale del 12.9.2022 (cfr. all. 11), concernente lo
svolgimento della prova del 9 settembre 2022, neppure è rendicontata la
circostanza secondo cui acandidat avrebbe eseguito la prova presso il
Centro S.In.A.P.S.i. adiuvat da un lettore/scrittore.
Insomma, l'oblio.
Col verbale del 6.9.2022 (cfr. all. 12), propedeutico all'inizio della
prova selettiva, la Commissione di concorso ricordava che, a norma
dell'art. 8 del Bando, "il processo tecnico di svolgimento della prova sarà
curato ed è demandato interamente alla Selexi s.r.l., quale Società
affidataria del servizio di gestione delle prove di accesso ai corsi a numero
programmato dell'Ateneo. La citata Società responsabile del servizio di
gestione, unicamente attraverso il proprio personale, avrà il contatto
diretto con i candidati durante lo svolgimento della prova ed effettuerà
le comunicazioni necessarie al Responsabile del Procedimento ed alla
Commissione giudicatrice per l'adozione di eventuali provvedimenti".
In alcun caso la Commissione determinava le modalità di
svolgimento della prova per candidat tenuto del fatto che,
gioco forza, avrebbe dovuto essere affiancat da un tutor lettore/scrittore
in "presenza" e non "a distanza", e dunque, da un soggetto qualificato
(rectius: tutor specializzato) che avesse in concreto operato sul computer,
leggendo i quesiti posti e digitando le relative risposte.

Di talché la prova non poteva essere in alcun modo sostenuta unicamente dal personale della società incaricata (Selexi srl) che operava "a distanza".

La violazione delle norme del Bando sono state idoneative ad obliare la dovuta individualizzazione delle misure compensative al cospetto delle esigenze de candidat

E' del tutto verosimile, invero, che l'affiancamento sia avvenuto "all'impronta", senza alcuna programmazione e senza precipua individuazione del soggetto svolgente le funzioni di "tutor", delle sue competenze e specializzazioni, tenuto conto della specificità del caso.

Così come "all'impronta" è stato individuato il luogo di esecuzione del test, privo degli standard di comfort che avrebbero dovuto invece caratterizzare l'ambiente.

Tali omissioni ed approssimazioni si sono tradotte in un "ostacolo" e non in un "aiuto" per candidat aggravate poi dalla circostanza, come sopra variamente rendicontata, dell'incapacità del tutor di trasferirle il contenuto del test, data la non conoscenza della lingua inglese.

*

L'università, vale ricordare, ha il precipuo compito di <u>assicurare</u> <u>l'istruzione, rimuovendo qualsivoglia barriera che ne ostacoli l'accesso.</u>

L'art. 5 dello Statuto (Diritto allo studio) prevede infatti che "In applicazione dei principi costituzionali si impegna a rimuovere condizioni di disparità e disagio, in particolare, degli studenti meno abbienti, diversamente abili, stranieri e fuori sede. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e

scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società. ".

L'impegno che si assume l'Università, dunque, è quello di garantire il diritto allo studio rimuovendo condizioni non solo di disparità, ma anche di disagio, in particolar modo per gli studenti diversamente abili.

*

Per la tutela delle persone che vivono in condizione di fragilità, la Costituzione ha dettato principi orientati alla promozione della persona.

Oltre ai diritti inviolabili consacrati all'art. 2, il successivo art. 3 comma 2 afferma il valore dell'uguaglianza sostanziale, individuando il dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, attraverso la realizzazione individuale e le interazioni sociali.

La Carta costituzionale riconosce altresì il diritto alla salute (art. 32) e il diritto all'istruzione (art. 34, per il quale "La scuola è aperta a tutti") e codifica la spettanza del "diritto all'educazione e all'avviamento professionale" (art. 38).

*

Con la L. n. 104/92 – legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate – è stato definitivamente affermato e regolato il diritto dei disabili all'istruzione e all'integrazione scolastica, anche universitaria.

L'art. 3 comma 2 stabilisce che la persona diversamente abile ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative. Tale principio deriva, dagli

artt. 3, 32, 34 e 38 Cost., sicché la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato in più occasioni l'importanza dell'integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell'istruzione.

L'art. 13 L. n. 104/92 (integrazione scolastica) all'art. 1, comma 6bis, prevede che allo studente universitario sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici [...] nonché il supporto di appositi servizi di <u>tutorato specializzato.</u>

*

Orbene, nella specie, le norme a presidio del diritto allo studio, a salvaguardia dei soggetti fragili, nonché di equità sostanziale, sono state del tutto obliate nella specie.

L'Università, invero, secondo i meccanismi di autovincolo della "lex specialis" a tutela della disabilità, e a fronte della istanza de ricorrente, ha omesso di individuare le forme più idonee, secondo un criterio di ragionevolezza, per consentire che quello che è un vero e proprio diritto de ricorrente all'affiancamento di un tutor specializzato, in condizioni di comfort, avesse effettiva pienezza.

Come evidenziato nella <u>parte in fatto (PRG. IV)</u>, invero, l'inadeguatezza della misura compensativa apprestata dall'Ateneo si è rilevata causa diretta del pregiudizio de ricorrente, impossibilitat ad eseguire la prova, in particolare nella lingua inglese: il tutor "lettore", in mancanza delle conoscenze base della lingua, ha reso impraticabile la comprensione del testo, con conseguente impossibilità a darvi risposta.

A tale limite "umano" si è sovrapposto, a ben vedere, il limite del software attraverso cui è stato somministrato il test che, in violazione degli standard di accessibilità, era privo di

Di talché l'illegittimità della prova concorsuale, della graduatoria finale e dei successivi scorrimenti, attesa la violazione dei principi di "par conditio" e non discriminazione dei partecipanti.

*

2. SUL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1 E 22 e segg.

LEGGE N. 241/90 – VIOLAZIONE ART. 9 DPR 184/2006 - ECCESSO DI

POTERE – SVIAMENTO

Come esposto in <u>punto di fatto (cfr. PRG. V)</u>, l'Università, in riscontro all'istanza di accesso del 26.9.2022, e successivi solleciti, con nota del 26.10.2022 ostendeva solo parte della documentazione, con riserva di integrazione.

In particolare, i documenti comunicati concernevano i verbali della Commissione di concorso del 6.9 e 12.9, nel mentre, l'ulteriore documentazione richiesta, di precipuo interesse per ricorrente, in quanto afferente esattamente al procedimento di concorso con specifico riferimento alle misure compensative², veniva differita immotivatamente sine die.

L'art. 25 L. n. 241/90 stabilisce che "il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati".

L'art. 9 DPR 184/2006, dal canto suo, prevede che "1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono

² atti relativi alle valutazioni di Codesta Università in merito alla predisposizione degli strumenti compensativi, non esclusi gli atti concernenti l'allestimento della sala in cui ha dovuto svolgere la prova, il nominativo del tutor/lettore, la sua qualifica/funzione all'interno dell'Ente nonché relativo c.v...

motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come proposta. 2. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata".

Nella specie, il differimento è immotivato al cospetto dei requisiti prescritti dalla norma, nonché sganciato da qualsivoglia termine di durata.

Esso, in breve, non è qualificabile come mero "differimento" per esigenze organizzative dell'Ente e/o per esigenze correlate allo svolgimento della procedura concorsuale, bensì si sostanzia in una elusione all'accesso, nella misura in cui il differimento è stato subordinato a criteri indeterminati e a valutazioni discrezionali dell'Ente non esplicitate, peraltro per un tempo indefinito.

Ne consegue la illegittimità del differimento e il diritto de ricorrente all'accesso alla documentazione concorsuale afferente le domande dei candidati ammessi.

INAUDITA ALTERA PARTE ex art. 56 cpa

Il fumus è nei motivi di ricorso.

Sussiste, altresì, il pericolo grave ed irreparabile, che consiglia l'adozione di idoneo provvedimento cautelare monocratico, teso a decretare <u>l'ammissione con riserva, anche in soprannumero,</u> al Corso di Laurea a numero programmato in "Scienze e tecniche psicologiche", classe n. L-24 (classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche), anno accademico 2022/2023, anche se dovesse ritenersi idonea a tutelare le regioni de ricorrente la misura della ripetizione della prova concorsuale, che in subordine comunque si richiede.

Gli elementi di estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, consistono sia nell'imminenza del termine delle immatricolazioni (17.11.2022 a seguito di ulteriore scorrimento della graduatoria; 31.12.2022 quale termine ultimo per eventuali ulteriori scorrimenti), sia nell'inizio delle lezioni e dell'anno accademico.

L'interesse sotteso al presente ricorso, invero, mutua da principi costituzionali afferenti lo sviluppo della personalità dell'individuo, per cui il "tempo" è condizione esiziale per la salvaguardia di tali diritti, diversamente pregiudicati in quanto lesi appunto dalla mancata inclusione e partecipazione de candidat al corso di Laurea, anche per il tempo eventualmente necessario alla ripetizione della prova concorsuale.

Il trascorrere del tempo, sino alla definizione nel merito della causa
ma anche della domanda cautelare collegiale, invero, sarebbe di ulteriore
ostacolo per ricorrente che, se non ammess al Corso e alle lezioni, si
troverebbe in una situazione di ulteriore svantaggio al cospetto degli altri
candidati iscritti al Corso, dovuto appunto dal fatto che 🗌 ricorrente

perderebbe la possibilità di seguire tempestivamente i Corsi e le attività didattiche, con deficit difficilmente rimediabile per il tempo occorrente a qualsivoglia ulteriore decisione – e necessaria successiva attuazione – delle misure che vorrà adottare Codesto Tribunale in sede Collegiale e nel merito.

*

ISTANZA DI SOSPENSIVA

In ordine al fumus già si è detto.

Il periculum consta nel fatto che nelle more della definizione del giudizio di merito la posizione de ricorrente potrebbe essere definitivamente lesa dall'avanzamento delle lezioni e dell'anno accademico.

Sicché, in mancanza di un provvedimento cautelare, i diritti di accesso all'istruzione, di inclusione, di non discriminazione verrebbero irrimediabilmente pregiudicati, e di certo, i sottesi interessi – che impingono nella sfera delle relazioni umane e nell'inclusione, nonché nello sviluppo della personalità dell'individuo -, di certo non sarebbero ristorabili in sede di merito.

La misura cautelare di ammissione con riserva al Corso ed in soprannumero – oltre a non pregiudicare i diritti dei concorrenti vincitori – neppure sarebbe di pregiudizio per l'Università, in considerazione che il modello organizzativo del "numero programmato" non è collassabile in virtù dell'adesione al corso di una sola ulteriore unità rispetto a quella programmata, tenuto conto peraltro che l'Ateneo è strutturato in modo che ai medesimi insegnamenti del Corso di laurea hanno accesso anche coloro che si iscrivono ai "corsi singoli".

L'ammissione con riserva è altresì misura idonea a non pregiudicare
gli interessi de ricorrente anche nell'ipotesi in cui si opti, per la ripetizione
della prova concorsuale, atteso che i tempi di espletamento di quest'ultima
potrebbero essi stessi essere motivo di obliterazione del diritto allo studio
e all'inclusione, con consumazione dell'anno accademico 2022/2023 per il
quale candida ha concorso.
*
ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Premesso che:
il presente ricorso, teso alla declaratoria di invalidità del
procedimento concorsuale e della graduatoria finale, nonché di quelle a

procedimento concorsuale e della graduatoria finale, nonché di quelle a scorrimento, del Corso di Laurea a numero programmato in "Scienze e tecniche psicologiche", classe n. L-24 (classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche), è idoneo a pregiudicare la posizione dei soggetti dichiarati vincitori ed idonei all'esito del concorso per l'accesso al Corso di Laurea a numero programmato in "Scienze e tecniche psicologiche" a.a. 2022/2023, di cui alla graduatoria pubblicata il 16.9.2022 e successivi scorrimenti, che precedono ricorrente posizionat al n.

Considerato che:

per tali ragioni ricorrente ha individuato in tutti gli idonei vincitori del concorso i possibili controinteressati alla presente azione giudiziaria;

Considerato altresì che

la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari dunque sarebbe impossibile, se non difficilmente praticabile, in ragione del numero dei destinatari e tenuto conto dei termini processuali;

Ritenuto che

La notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione in G.U. è sicuramente ed ingiustificatamente onerosa per ricorrente, oltre che non del tutto efficace, relativamente alla natura del giudizio che ci occupa.

L'art. 130, comma 2, lett. c) cpa, dal canto suo, prevede una modalità di notifica diversa e alternativa, rimessa alla discrezionalità del Presidente il quale può autorizzare la notifica con "qualunque mezzo idoneo".

In particolare, la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet della Università di Napoli Federico II potrebbe essere valido ed efficace strumento di legale conoscenza della domanda giudiziale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato, rivolge

ISTANZA

affinché l'III.mo Presidente valuti l'opportunità di autorizzare la notificazione nei confronti dei vincitori idonei del concorso per l'accesso al Corso di Laurea a numero programmato in "Scienze e tecniche psicologiche", classe n. L-24 (classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche) attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della Università di Napoli Federico II del testo integrale del ricorso e dei provvediemnti ritenuti di rilevanza.

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito,

in via cautelare (monocratica e collegiale): ammettere con riserva

ricorrente al Corso di laurea in soprannumero, anche nell'eventualità e
nelle more che venga ordinata la ripetizione della prova concorsuale, che
ad ogni modo si richiede;

nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto: a) annullare gli atti impugnati; b) dichiarare il diritto all'ostensione dei documenti concorsuali c) condannare la resistente al risarcimento in forma specifica mercé l'ammissione al Corso di Laurea o in subordine mediante la rinnovazione della prova concorsuale; in ulteriore subordine condannarsi la resistente al risarcimento del danno per equivalente da determinarsi in corso di causa.

Spese come per legge.

Dichiarazione di valore

Ai fini fiscali si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad € 650,00.

Istanza di oscuramento

Si richiede, in qualsiasi ipotesi di diffusione dei provvedimenti correlati al presente ricorso, di provvedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o delle persone comunque ivi citate.

Acerra, 13 novembre 2022 Avv. Raffaele Granata